TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 347

(Trattamento economico degli impiegati di ruolo aggiunti passati nei ruoli organici) Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto

Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346 e' attribuito lo stipendio della qualifica iniziale, uguale od immediatamente superiore a quello in godimento nel ruolo aggiunto.

Versione in vigore dal 9 febbraio 1957, non più in vigore dal 23 novembre 1961 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Quarta — Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
Titolo	I — Ruoli aggiunti
Capo	I — Carriere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-347-trattamento-economico-degli-impiegati-di-ruolo-aggiunti-passati-nei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it